



COMUNE DI SARMATO
(Provincia di Piacenza)

REGOLAMENTO
del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 22.10.2019

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art.1 Finalità

1. Allo scopo di favorire la partecipazione alla vita collettiva, e per ricordare agli adulti di decidere un po' d'attenzione alla causa del mondo giovanile e più in generale ai diritti dei minori, è istituito nel Comune di Sarmato (PC), il Consiglio Comunale dei Ragazzi;
2. L'organismo svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo;
3. La sua organizzazione e le modalità d'elezione sono disciplinate dal seguente.

Art.2 Durata in carica e requisiti di eleggibilità

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura un anno dalla data del suo insediamento che avverrà **entro l'ultima settimana di Novembre di ogni anno.**
2. Possono essere eletti Consiglieri gli alunni delle ultime tre classi del primo ciclo scolastico.

Art.3 Costituzione e funzionamento del "Consiglio Comunale dei Ragazzi"

1. L'organismo consigliare:
 - a. È costituito da due rappresentanti per ogni classe, di cui al comma due, del precedente art.2;
 - b. Sarà presieduto dal "Sindaco dei ragazzi";
 - c. Ha funzioni propositive e consultive ed adotta le sue decisioni sulle varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile ed in particolare sulla tutela e difesa dei diritti dell'infanzia e dei giovani;
 - d. Potrà formulare al Sindaco del Comune di Sarmato proposte, richieste e pareri.
2. Le decisioni prese dal "Consiglio Comunale dei Ragazzi" non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale e sono esplicate sotto forma di proposte, di pareri o di richieste di informazioni nei confronti del Sindaco del Comune di Sarmato;
3. Le decisioni di cui al precedente comma, sono verbalizzate da un funzionario dell'Istituto Scolastico che assiste alla seduta e sottopone le decisioni all'Amministrazione comunale, la quale entro 30 giorni dal ricevimento dovrà rispondere, per iscritto, illustrando le modalità che si intendono seguire per eventuali relative soluzioni.

Art.4 Sedute

1. Le sedute del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" sono pubbliche;

2. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” dovrà riunirsi almeno tre volte durante l’anno del suo mandato;
3. **La sede del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” è il Centro Polifunzionale Umberto I° - Sala Consigliare** - il “Sindaco dei Ragazzi” può, qualora lo ritenga opportuno riunire il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” in idonea sede messa a disposizione dell’Istituto Scolastico.

Art.5 Commissione di vigilanza e seggi elettorali

1. Entro il **1° dicembre** di ogni anno, in ognuna delle scuole sarà costituita a cura del Capo d’Istituto una commissione ristretta di vigilanza sulle regolarità delle procedure elettorali, che provvederà a nominare d’intesa con gli interessati e fra gli alunni, il seggio elettorale che dovrà essere composto da due scrutatori e un presidente.
2. Tale commissione avrà il compito di decidere a maggioranza su eventuali ricorsi inerenti alle procedure elettorali, che dovranno essere presentate al Capo d’Istituto, entro le 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere decisi entro le 48 ore successive.

Art.6 Elezione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”

Le elezioni si svolgeranno secondo i seguenti tempi e modalità:

- a) **Dal 5 al 25 ottobre** di ogni anno viene nominato il seggio elettorale per tutte le sezioni scolastiche. Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico.
- b) **Dal 10 al 30 ottobre** si provvederà all’elezione del “Consigliere dei Ragazzi” attraverso votazioni da effettuarsi tra tutti gli scolari o gli studenti appetenti alle classi ed alle sezioni di cui al punto a), compresi i componenti del seggio elettorale. Ogni alunno può esprimere una sola preferenza nell’ambito dei candidati della sua classe. La votazione è segreta;
- c) Sono proclamati consiglieri, coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si procederà a sorteggio tra i più votati. I risultati delle elezioni verranno consegnati entro 5 giorni a cura del Capo d’Istituto, alla segreteria del Comune di Sarmato;
- d) Il Sindaco del Comune di Sarmato pubblica e proclama, entro 15 giorni dal ricevimento dei risultati delle elezioni e salvo la presentazione di eventuali ricorsi, gli eletti nel “Consiglio Comunale dei Ragazzi”;
- e) Il Sindaco di Sarmato, convoca entro 30 giorni dalla proclamazione, il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” per l’insediamento del suo Organismo Consigliare Giovanile, per l’elezione del Sindaco e la nomina degli Assessori.

Art.7 Prima seduta e elezione del “Sindaco dei Ragazzi”

1. Nella prima seduta il “Consigliere dei Ragazzi” di maggiore età assumerà la presidenza per le procedure di elezione del “Sindaco dei Ragazzi”;
2. Dopo aver proceduto alla nomina di due scrutatori, si procede all’elezione del “Sindaco dei Ragazzi”, attraverso votazione tra tutti i “Consigliere dei Ragazzi” eletti;
3. Ogni “Consigliere dei Ragazzi” ha diritto a una preferenza. La votazione è segreta;
4. Sarà proclamato “Sindaco” il “Consigliere dei Ragazzi” che ha riportato il maggior numero di voti;
5. A parità di voti di effettuerà una votazione di ballottaggio tra coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti si procederà a sorteggio fra i più votati nel ballottaggio.

Art.8 Proclamazione del Sindaco dei Ragazzi

1. La proclamazione del neo eletto sarà effettuato dal Sindaco di Sarmato.

Art.9 Nomina del vice Sindaco e della Giunta Comunale dei Ragazzi

1. Il neo eletto “Sindaco dei Ragazzi” nomina, scegliendoli tra i “Consiglieri dei Ragazzi” i due componenti della “Giunta Comunale dei Ragazzi” tra cui un “Vice Sindaco dei Ragazzi” e ne dà comunicazione alla prima seduta utile dopo quella della comunicazione.
2. Il “Sindaco dei Ragazzi” e i componenti della “Giunta Comunale dei Ragazzi” conservano la carica di “Consigliere dei Ragazzi”.

Art.10 Compito del Sindaco dei Ragazzi

1. Il “Sindaco dei Ragazzi” eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta. La funzione di Sindaco non potrà essere svolta più di una volta;
2. In caso di impedimento, dimissioni o decadenza il “Sindaco dei Ragazzi” è sostituito dal Vice Sindaco;
3. Le dimissioni e decadenza del “Sindaco dei Ragazzi” non comportano lo scioglimento del Consiglio dei Ragazzi”.

Art.11 Compito della Giunta Comunale dei Ragazzi

1. La “Giunta Comunale dei Ragazzi” dovrà discutere e proporre al “Consiglio Comunale dei Ragazzi” gli argomenti da sottoporre all’attenzione ed al dibattito del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”;

2. Si riunirà presso le scuole secondo il regolamento che sarà adottato con l'Istituzione scolastica;
3. La "Giunta Comunale dei Ragazzi" potrà avvalersi del supporto dei funzionari e dei tecnici del Comune di Sarmato **tramite l'amministratore comunale referente.**

Art.12 Surrogazione

1. Nel corso del mandato il "Sindaco dei Ragazzi" potrà provvedere alla surrogazione dei "Consiglieri dei Ragazzi" dimissionari con i primi non eletti per classe e sezione.